

Informativa per la clientela di studio

N. 15 del 14.06.2017

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Compensazioni Crediti su F24 – Chiarimenti Agenzia Entrate

Gentile Cliente,

*Con riferimento alla ns. circolare informativa n. 10 del 02.05.17 segnaliamo che con il Comunicato stampa e la **Risoluzione n. 68/E del 9 giugno Agenzia entrate** ha fornito alcuni **chiarimenti** in merito a quali **codici tributo** utilizzati in compensazione a Credito impongano **l'obbligo dei canali telematici di Agenzia Entrate** per utilizzo dei medesimi crediti su Modello F24 a decorrere **dal 1 giugno 2017**.*

Premessa normativa

Come a tutti noto (vedasi ns. circolare informativa n. 10 del 02.05.2017) con il D.I. 50/2017 il legislatore ha introdotto, per i titolari di partita Iva, ulteriori restrizioni sulle modalità di **presentazione del mod. F24 con compensazione**. In particolare è stata abrogata la disposizione secondo cui, per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 € era necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, **ed è stato previsto l'obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici** messi a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)** per **qualsiasi somma oggetto di compensazione**, sia che si tratti di **Iva**, sia che si tratti di **imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta** (è stato così modificato il comma 49-bis dell'art. 37 del D.I. 223/2006). **La novità è entrata in vigore il 24.04.2017** anche se l'Agenzia delle entrate ha affermato che **"il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 241/1997, inizierà solo a partire dal 1° giugno"**.

Chiarimenti Agenzia Entrate

L'Agenzia fissa le regole per le compensazioni su Modello F24 che richiedono obbligatoriamente l'utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline.

In particolare, con il comunicato stampa e la Risoluzione n. 68/E del 09.06.2017, che alleghiamo in calce alla presente informativa, l'Amministrazione finanziaria **elenca i codici tributo** che richiedono, ai fini del loro utilizzo in compensazione, l'obbligo **per i titolari di partita Iva di utilizzare esclusivamente i canali Entratel/Fisconline.**

Segnaliamo in particolare che tra i crediti d'imposta per i quali non sussistono i nuovi obblighi vi sono i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del mod. 730 e il Bonus Renzi.

Limite Compensazione dei Crediti

Ricordiamo inoltre che l'art. 3 del D.I. 50/2017 ha **modificato profondamente la disciplina delle compensazioni**.

Innanzitutto è stata **abbassata da 15mila a 5mila Euro la soglia** oltre la quale è necessario apporre il **visto di conformità** nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.

La modifica è stata attuata sia per l'imposta **Iva** (modificando l'art. 10 comma 7 del D.I. 78/2009), sia per le **imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap** (modificando l'art. 1 comma 574 della L. 147/2013).

Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (mod. TR).

Visto Conformità

In caso di necessità ricordiamo che i professionisti del nostro Studio sono abilitati, con iscrizione nell'apposito albo istituito presso Agenzia entrate, ad apporre il visto di conformità; il costo del servizio sarà preventivamente quantificato "caso per caso" in relazione alla complessità della pratica e del valore del credito da certificare.

Regime Sanzionatorio

Le nuove disposizioni hanno previsto anche una **specifico disciplina in materia sanzionatoria**: il contribuente che compensa senza l'apposizione del visto, o se con visto apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con:

- **il recupero** dell'ammontare del credito utilizzato;
- **la sanzione** nella misura del 30%;

senza possibilità di utilizzare la compensazione per riversare l'imposta indebitamente compensata.

Modello F24 con scadenza 16 giugno 2017 e successive scadenze

Ribadiamo, come già segnalato nelle precedenti informative, che è quindi oltremodo importante che tutti i clienti si organizzino, qualora non abbiano già provveduto in passato, per attivarsi in una delle seguenti modalità di pagamento:

- **abilitazione a Fisconline** effettuabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite il proprio "cassetto fiscale" al seguente link:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp>

- **incarico scritto allo Studio** per il pagamento tramite intermediario/Entratel;

Il nostro Studio, in qualità di intermediari abilitati Entratel, è a disposizione per supportarVi fin dalla prossima scadenza del 16 giugno 2017 e per le successive scadenze; è però necessario che ci comunichiate con tempestività le Vostre intenzioni e qualora interessati a delegare lo Studio (ricordiamo che il servizio è offerto con pagamento di un onorario specifico) vogliate provvedere a conferirci specifica delega, per l'addebito dei modelli di versamento F24 sul vostro conto corrente, restituendo il modello allegato debitamente compilato in ogni sua parte.

Operatività per i clienti dello Studio

Per tutte le motivazioni sopra esposte, onde evitare di farvi incorrere in **inutili sanzioni** per indebite compensazioni **o nell'impossibilità di poter effettuare autonomamente il pagamento** del Modello F24, in caso di crediti da poter utilizzare in compensazione solo tramite canali Entratel/Fisconline o previa apposizione del Visto di conformità, nel vostro esclusivo interesse vi comunichiamo che **in assenza di Vostre precise e specifiche indicazioni operative sull'utilizzo di crediti, lo Studio non provvederà ad effettuare alcuna compensazione e quindi manterrà disponibile il credito con riporto a nuovo o per compensazioni future in attesa di vostra indicazione**.

Di seguito riepiloghiamo le principali casistiche di utilizzo del modello F24:

F24 CON compensazioni

Nel caso di **F24 con compensazione a debito**, le modalità di compensazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva

Titolari di partita Iva:

a partire dal **24.4.2017**, hanno l'obbligo generalizzato di utilizzare le **modalità telematiche** dell'**Agenzia delle Entrate** (Fisconline/Entratel) per **i crediti relativi alle imposte dirette, IVA, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ritenute, crediti d'imposta da indicare nel quadro RU** della dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia afferma, inoltre, che tale obbligo non sussiste qualora, nel medesimo mod. F24, i codici riportati nell'allegato 3 colonna 2 siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi di cui all'allegato 3 colonna 4. In questo caso, infatti, si tratterebbe di compensazione verticale (ad esempio: credito iva annuale Cod. 6099 per pagare l'iva mensile cod. 6001,6002, 6003 ecc.)

Esempio 1 tratto dalla Risoluzione 68/E/2017 - Necessario utilizzare servizi telematici

Supponendo che nel medesimo mod. F24 figurino:

importi a debito versati:

- ◆ il codice tributo 2002 (Ires acconto seconda rata o unica soluzione), per 10.000 Euro;

importi a credito compensati:

- ◆ il codice tributo 2003 (Ires saldo) per 5.000 Euro;
- ◆ il codice tributo 6099 (credito Iva dichiarazione annuale) per 5.000 Euro;

poiché il pagamento dell'acconto IRES (cod. tributo 2002) avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione il credito Iva (e non solo il saldo Ires), è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

L'operazione si considera compensazione orizzontale perché il codice 2002 non è associato, nella colonna 4 dell'allegato 3, al codice 6099.

Esempio 2 tratto dalla Risoluzione 68/E/2017 - Possibile utilizzare altri servizi

Supponendo che nel medesimo mod. F24 figurino:

importi a debito versati:

- ◆ il codice tributo 2002 (Ires acconto seconda rata o unica soluzione), per 10.000 Euro;

importi a credito compensati:

- ◆ il codice tributo 2003 (Ires saldo) per 5.000 Euro;

poiché il pagamento dell'acconto IRES (cod. tributo 2002) avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione solo il saldo IRES, è possibile utilizzare gli altri servizi telematici come l'home banking.

Soggetti privati non titolari di partita iva:

Contrariamente ai titolari di partita Iva, i **soggetti privati** possono usare **tutti i servizi telematici** (Entratel/Fisconline, remote/home banking).

F24 SENZA compensazioni

I **titolari di partita Iva** hanno l'obbligo generalizzato di utilizzare le **modalità telematiche**, e potranno usare sia i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), sia quelli di remote/home banking gestiti da banche o poste.

I **soggetti privati** possono usare sia i **servizi telematici** (Entratel/Fisconline, remote/home banking), sia il **modello cartaceo, indipendentemente dall'importo**.

F24 con compensazioni A SALDO ZERO

Nel caso di **F24 con compensazione a saldo zero**, la presentazione è esclusivamente telematica, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati. Possono essere utilizzati i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel)
In questo caso, quindi, **non è possibile utilizzare il mod. F24 cartaceo, né il servizio di remote/home banking di banche/poste.**

Riepilogo casistiche

La situazione può pertanto essere così schematizzata:

F24	Soggetti	Presentazione consentita
A zero	Tutti (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
A debito senza compensazioni	Privato	Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea
	Titolari di partita IVA	Entratel /Fisconline remote/home banking
A debito con compensazioni	Privato	Entratel /Fisconline remote/home banking
	Titolari di partita IVA per crediti IVA, imposte dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, crediti da quadro RU riportate nell'Allegato 2 della Risoluzione 68/E/2017	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**